



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 185 del 10-11-2016

OGGETTO

GIUDIZIO CORTE APPELLO NAPOLI EREDI DE CAPRARIIS/COMUNE - CORREZIONE SENTENZA N. 3224/16

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Aquino Valentina	Assessore	P
Landi Domenico	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	A
Scioscia Fabiola	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Avellino, notificato in data 29/05/2006, i Sigg.ri De Caprariis Crescenzo, Paolo e Aurelia, proprietari di fondi alla loc. Alvanite, espropriati per la realizzazione della strada di collegamento Alvanite/Novesoldi impugnavano la procedura espropriativa chiedendo la dichiarazione di illegittimità della stessa ed il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti;
- con delibera di G.C. n° 167 del 13/10/2006 la G.C. stabiliva di resistere nel giudizio e con decreto sindacale n. 12060 del 24/10/2003 si nominava legale dell'Ente l'Avv. Vitagliano Sabino;
- con sentenza n° 814/13 il Tribunale accoglieva la domanda degli attori condannando il Comune al pagamento della somma di €. 261.037,57 maggiorata degli interessi al tasso di legge dalla decisione al saldo, nonché alla restituzione di mq. 1206 di terreno non destinati alla strada ed a rimborsare le spese processuali, liquidate in €. 12.800,00 di cui €. 600,00 per esborsi, importi maggiorati degli accessori come dovuti per legge e di quanto anticipato al C.T.U.
- con delibera n. 81 del 23/05/2013 la G.C. stabiliva di proporre appello e con decreto sindacale n. 9705 del 30/05/2013 si confermava l'incarico all'Avv. Vitagliano.
- la Corte d'Appello, con sentenza n. 3224 resa in data 08/09/2016, comunicata dall'Avv. Vitagliano con nota del 13/09/16 acquisita al prot. n. 18731 del 14/09/16, e notificata in data 20/10/2016 prot. n. 22065, ha deciso il giudizio, accogliendo parzialmente sia l'appello principale proposto dal Comune, sia quello incidentale proposto dai germani De Caprariis. nei seguenti termini :

Accoglie per quanto di ragione sia l'appello principale che l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:

- a) condanna il Comune di Atripalda al pagamento in favore di Crescenzo, Paolo ed Aurelia de Caprariis, a titolo risarcitorio, della somma di €. 253.506,42, oltre interessi legali (tasso codicistico) dal 31 marzo 2013;
 - b) condanna il Comune di Atripalda a risarcire il danno derivato a Crescenzo, Paolo ed Aurelia de Caprariis dall'illecita occupazione di mq. 1.206 del fondo non restituito dal 21 maggio 1996 e sino alla sua restituzione, il tutto secondo i criteri indicati al §9;
- condanna il Comune di Atripalda al pagamento in favore di Crescenzo, Paolo ed Aurelia de Caprariis delle spese del primo grado giudizio che si liquidano nella somma di €.12.000,00 (di cui €. 11.400,00 per competenze ed €. 600,00 per spese), oltre al rimborso forfettario (15% sulle competenze), IVA e C.P. A. sul dovuto, con attribuzione agli avv.ti Ermes Visconti e Filippo Maria Risconti, compensandole per il restante terzo e ponendo a carico definitivo del Comune quelle di c.t. u. ;
 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- **con nota** acquisita al prot. n.21869 del 19/10/2016 e successiva nota del 08/11/2016 prot. n. 23512, l'Avv. Vitagliano ha evidenziato, fra l'altro la necessità di procedere alla correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, relativamente alla quantificazione delle spese legali di primo grado atteso che *“ da un lato liquida genericamente le spese del primo grado in €.12.000,00, lasciando intendere che questo sia l'importo complessivamente determinato, mentre poi contraddittoriamente dispone che si compensi il restante terzo, come se i 12.000,00 €. costituissero solo i 2/3 del dovuto ”*

Ravvisata l'opportunità di richiedere la correzione della sentenza sul punto relativo alle spese legali;

Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/12,

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

- **per i motivi di cui in premessa** di richiedere la correzione della sentenza n. 3224 del 08/09/2016 emessa dalla Corte d'Appello nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 814/13 e relativa al giudizio eredi De Caprariis/Comune, per quanto attiene la quantificazione delle spese legali statuite;

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17-11-2016

Dal Municipio, li 17-11-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-11-2016

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 17-11-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 17-11-2016

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

